

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/A

Il Consiglio Federale

- viste le modifiche agli artt. 1 e 7 dello Statuto della LNP Serie B proposte dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 1 e 7 dello Statuto della LNP Serie B secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

STATUTO LNPB

Testo a fronte modifiche apportate nell'Assemblea del 10 luglio 2024

	TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
	<p style="text-align: center;">Art. 1 Natura e attribuzioni</p> <p>1.3 In particolare, la Lega: (...)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Natura e attribuzioni</p> <p>1.3 In particolare, la Lega: (...)</p> <p>1.3.p) gestione di sistemi di trasmissione dati e video di tipo ISDN (integrated service digital network) e/o OTT (over the top) e/o di ogni altro sistema tecnologico conosciuto o che in futuro possa essere utilizzato;</p> <p>1.3.q) diffusione radio televisiva, con ogni modalità tecnologica conosciuta o che in futuro possa essere utilizzata, di contenuti e diritti connessi;</p> <p>1.3.r) fornitura di servizi sulle reti di comunicazione elettronica, con assunzione e gestione di qualsiasi attività attinente al settore della produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi per la televisione e per qualsiasi altra piattaforma distributiva, anche multimediale, e prodotti radiofonici per radio trasmesse su piattaforma analogica e/o Digital Audio Broadcasting (DAB), non ché attinente al settore dello sfruttamento promo-pubblicitario dei prodotti audiovisivi, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo spot pubblicitari, sponsorizzazioni, telepromozioni, televendite, manifestazioni a premi;</p> <p>1.3.s) servizi di assistenza nella ideazione e realizzazione di nuovi prodotti da commercializzare da parte delle società di calcio, degli enti e/o organizzazioni ai quali esse sono associate.</p> <p>In ogni caso ogni attività comunque rientrante in quella che la legge attribuisce in via esclusiva a iscritti ad albi professionali dovrà essere svolta esclusivamente da professionisti in tal senso abilitati.</p>

	<p style="text-align: center;">Art. 7 Il Consiglio Direttivo</p> <p>7.5 In caso di decadenza di uno o più consiglieri, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il VicePresidente o, in caso di impossibilità o inerzia anche di questi, il Presidente del Collegio dei Revisori, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi consiglieri. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Lega della società rappresentata, l'intero Consiglio decade e le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolte, in via interinale, limitatamente all'attività ordinaria e non prorogabile, dal Collegio dei Revisori.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Il Consiglio Direttivo</p> <p>7.5 In caso di decadenza di uno o più consiglieri, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il VicePresidente o, in caso di impossibilità o inerzia anche di questi, il Presidente del Collegio dei Revisori, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi consiglieri.</p> <p>In caso dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo si provvede alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Vice Presidente o, in caso di impossibilità o inerzia anche di questi, il Presidente del Collegio dei Revisori, convoca un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità per l'elezione del nuovo o dei nuovi consiglieri.</p> <p>Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Lega della società rappresentata, l'intero Consiglio decade e le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolte, in via interinale, limitatamente all'attività ordinaria e non prorogabile, dal Collegio dei Revisori.</p>
--	--	---